**della Commissione Costituzione e leggi**

**sull'iniziativa parlamentare 13 febbraio 2023 presentata nella forma elaborata dalla Commissione giustizia e diritti per la modifica dell’art. 23 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)**

# 1. PREMESSA

L’iniziativa parlamentare qui in discussione nasce da alcune riflessioni sviluppate dalla Commissione giustizia e diritti in merito alla natura delle competenze e dei compiti che le sono demandati, rispettivamente delle modalità concrete del loro espletamento. Riflessioni che sono state esplicitate in seno al rapporto 30 gennaio 2023 relativo alla Procedura di elezione dei magistrati (cfr. pag. 10).

# 2. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA PRESENTATA DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA E DIRITTI DEL 13 FEBBRAIO 2023

Concretamente la proposta della Commissione giustizia e diritti è quella di procedere ad una modifica della formulazione del testo dell’art. 23 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC), ossia della disposizione di Legge che definisce le competenze della Commissione stessa.

Attualmente l’art. 23 LGC ha il seguente tenore letterale:

**Art. 23** La Commissione giustizia e diritti esamina e preavvisa:

a) le questioni inerenti all’alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le relazioni con il Consiglio della magistratura;

b) l’elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge sull’organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un’apposita sottocommissione, composta di un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l’esercizio di determinate competenze;

c) gli oggetti riguardanti l’organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale e amministrativa;

d) le petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni;

e) le domande di naturalizzazione;

f) le domande di grazia;

g) i ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.

La Commissione giustizia e diritti ritiene in primo luogo impreciso l’impiego del verbo “*preavvisare*” per quanto attiene all’esercizio della competenza di cui all’art. 23 lett. b LGC, ritenuto che nella realtà delle cose la Commissione giustizia e diritti raccoglie i preavvisi della Commissione di esperti indipendenti per l’elezione dei magistrati e del Consiglio della Magistratura e poi formula all’attenzione del Gran Consiglio delle proposte di elezione. In questo senso al posto del verbo “*preavvisare*”, a mente della Commissione giustizia e diritti, risulta più corretto il ricorso alla locuzione “formulare delle proposte”.

Partendo da questa riflessione la Commissione giustizia e diritti ha ritenuto di proporre una revisione redazionale della norma, proponendo di definire in maniera più precisa, con scelte verbali più puntuali, l’esercizio di ciascuna delle puntuali competenze attribuite alla commissione stessa.

La nuova formulazione dell’art. 23 LGC proposta dalla Commissione giustizia e diritti è la seguente:

**Art. 23** La Commissione giustizia e diritti **~~esamina e preavvisa~~**:

a) **esamina** le questioni inerenti all’alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le relazioni con il Consiglio della magistratura;

b) **formula le proposte di ~~l’~~** elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge sull’organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un’apposita sottocommissione, composta di un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l’esercizio di determinate competenze;

c) **esamina** gli oggetti riguardanti l’organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale e amministrativa;

d) **esamina e preavvisa** le petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni;

e) **esamina e preavvisa** le domande di naturalizzazione;

f) **esamina e preavvisa** le domande di grazia;

g) **esamina e propone le decisioni su**i ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.

# 3. LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione Costituzione e leggi ha esaminato e discusso il contenuto dell’iniziativa parlamentare e ha ritenuto di aderire, di principio, alla proposta dalla Commissione giustizia e diritti.

Come per la Commissione giustizia e diritti, anche a giudizio della Commissione Costituzione e leggi, una riformulazione del testo dell’art. 23 LGC, che vada nel senso di eliminare la locuzione “*esamina e preavvisa*” dalla prima riga del testo e, nel contempo, ad inserire i verbi e/o le locuzioni più indicate per ciascuna delle competenze elencate nelle lettere da a) ad g) appare sicuramente opportuna ed è dunque pienamente condivisa.

Per quanto attiene alla formulazione proposta, dopo aver approfondito la genesi dell’iniziativa e delle scelte semantiche operate, la Commissione Costituzione e leggi ritiene opportuno proporre una puntuale riformulazione delle lettere d) e g) e meglio:

lett. d: ***esamina e formula le proposte di decisione sull’entrata in materia e sull’esame del***le petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni;

lett. g: ***esamina il contenuto e formula le proposte di decisione***suiricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.

La proposta di riformulazione della lett. d è stata elaborata considerando il tenore letterale dell’art. 84 LGC, il quale, al suo cpv. 2, definisce come segue i compiti attribuiti ad una Commissione allorquando viene investita del compito di esaminare una petizione indirizzata al Gran Consiglio:

2La Commissione riferisce al Gran Consiglio proponendo:

a) di entrare nel merito della petizione e di esaminarla;

b) di non entrare nel merito della petizione e di archiviarla;

c) di non entrare nel merito della petizione e di rinviarla, se del caso, ad altra autorità competente.

La proposta di riformulazione della lett. g è invece stata elaborata avuto riguardo del fatto che se, all’interno di un medesimo articolo, le modalità di esercizio di una determinata competenza sono analoghe ad un’altra, allora sia opportuno optare per la medesima formulazione. In presenza di una motivazione particolare, può invece essere sensato fare capo a locuzioni divere. Nel caso specifico appare pertanto da preferire il ricorso alla locuzione “*formula le proposte*”, piuttosto che “*propone*”.

# 4. CONCLUSIONI

Visto quanto precede la Commissione Costituzione e leggi, accogliendo il principio dell'iniziativa parlamentare elaborata del 23 febbraio 2023 presentata dalla Commissione giustizia e diritti per la modifica dell’art. 23 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC), formula le seguenti modifiche puramente formali:

**Art. 23** La Commissione giustizia e diritti:

a) **esamina** le questioni inerenti all’alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le relazioni con il Consiglio della magistratura;

b) **formula le proposte di ~~l’~~** elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge sull’organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un’apposita sottocommissione, composta di un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l’esercizio di determinate competenze;

c) **esamina** gli oggetti riguardanti l’organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale e amministrativa;

d) **esamina e formula le proposte di decisione sull’entrata in materia e sull’esame** delle petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni;

e) **esamina e preavvisa** le domande di naturalizzazione;

f) **esamina e preavvisa** le domande di grazia;

g) **esamina il contenuto e formula le proposte di decisione** sui ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.

e invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge annesso al presente rapporto.

Per la Commissione Costituzioni e leggi:

Gianluca Padlina, relatore

Boscolo - Caroni - Censi - Filippini - Gendotti - Genini Simona -

Genini Sem - Ghisolfi - Giudici - Lepori - Ortelli P. -

Passardi - Petralli - Ponti - Terraneo – Tonini

Disegno di

**Legge**

**sul Gran Consiglio e i suoi rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015**

modifica del ....................

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

* vista l’iniziativa parlamentare 13 febbraio 2023 presentata nella forma elaborata dalla Commissione giustizia e diritti per la modifica dell’art. 23 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC),
* visto il rapporto 28 novembre 2023 della Commissione Costituzione e leggi,

decreta:

**I**

La legge sul Gran Consiglio e i suoi rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) è modificata come segue:

**Art. 23**

La Commissione giustizia e diritti:

a) esamina le questioni inerenti all’alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le relazioni con il Consiglio della magistratura;

b) formula le proposte di l’elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge sull’organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un’apposita sottocommissione, composta di un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l’esercizio di determinate competenze;

c) esamina gli oggetti riguardanti l’organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale e amministrativa;

d) esamina e formula le proposte di decisione sull’entrata in materia e sull’esame delle petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni;

e) esamina e preavvisa le domande di naturalizzazione;

f) esamina e preavvisa le domande di grazia;

g) esamina il contenuto e formula le proposte di decisione sui ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.

**II**

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Essa entra in vigore immediatamente.